Allegato parte integrante Allegato 1 - CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«AIUTI ALLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ»

INDICE

- 1. CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI
- SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
- 3.1 SPESE AMMISSIBILI PER INIZIATIVA
- 3.2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
- 4. IMPORTO E MISURA DEL CONTRIBUTO
- 5. PROCEDURE
- 5.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 5.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- 5.3 MODIFICA DEI COSTI DI AVVIO E DELLE SPESE DI SERVIZI PREVISTE
- 5.4 TUTOR AZIENDALE
- 5.5 MODALITA' DI UTILIZZO DELLE SOMME ACCREDITATE
- 5.6 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE
- 6. OBBLIGHI, SANZIONI E VIGILANZA
- 6.1 OBBLIGHT
- 6.2 DINIEGHI E REVOCHE
- 6.3 CONTROLLI
- 6.4 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRENTINO SVILUPPO
- 7. DOCUMENTAZIONE
- 7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 7.2 DOCUMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
- 7.3 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
- 7.4 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si applicano agli aiuti previsti dagli articoli 8 e 24 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come «legge provinciale», in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 651/2014 ed al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1407/2013 «de minimis», ove indicato.
- 2. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri valgono, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole imprese costituite da non più di 24 mesi al momento della presentazione della domanda e promosse da neoimprenditori. Ai fini del presente punto, l'impresa individuale si considera costituita alla data della comunicazione unica al registro delle imprese. Possono beneficiare della presente disciplina anche imprese che non svolgono attività comprese tra quelle indicate nella Tabella A delle norme di carattere generale.
- 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri, in particolare, le piccole imprese a partecipazione femminile o giovanile costituite o rilevate da non più di 24 mesi al momento della presentazione della domanda.
- 3. Le imprese di cui al comma 2 sono qualificate come imprese a partecipazione femminile o giovanile se possiedono i requisiti di maggioranza della proprietà e dell'amministrazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese femminili e di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese giovanili. Per giovani si intendono persone fisiche di età non superiore a trentacinque anni al momento della costituzione o del rilevamento delle imprese.
- 4. Per rilevamento dell'impresa giovanile o femminile si intende l'acquisizione della maggioranza della proprietà e dell'amministrazione dell'impresa, nei termini indicati al comma 3. Entrambe queste condizioni devono avvenire entro i 24 mesi precedenti la data della domanda; il rilevamento dell'impresa decorre dalla data di acquisizione dell'ultimo requisito.

Resta escluso il trasferimento di quote di proprietà fra persone fisiche legate da rapporti di parentela e di coniugio, come specificati al punto 2, comma 2, dei criteri relativi agli aiuti per il passaggio generazionale di cui all'allegato b) della deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 e s.m..

- 5. Ai fini della determinazione delle percentuali di maggioranza nella proprietà e nell'amministrazione previste dal comma 4, per l'accesso ai benefici di cui ai presenti criteri la medesima persona fisica può essere considerata in un'unica impresa beneficiaria.
- 6. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese devono:
- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) aver iniziato l'attività, come rilevato dalla visura camerale.
 - 7. Dagli aiuti di cui ai presenti criteri sono escluse:
- a) nuove imprese che non sono in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa;
- nuove imprese che avviano l'attività tramite contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra persone fisiche legate da rapporti di parentela e di coniugio, come specificati al punto 2, comma 2, dei criteri relativi agli aiuti per il passaggio generazionale di cui all'allegato b) della deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 e s.m.;
- c) nuove imprese di cui risultino titolari o soci con una partecipazione complessiva superiore al 20%, soggetti che risultavano nei due anni precedenti la costituzione o il rilevamento della nuova impresa già essere titolari o soci con una partecipazione superiore al 20% di altra impresa;
- d) Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 24 terdecies della L.P. n. 6/1999.

3. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

3.1 SPESE AMMISSIBILI PER INIZIATIVA

- 1. Sono spese ammissibili quelle sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento dell'impresa.
- 2. Le spese ammissibili a contributo sono relative alle seguenti iniziative:
- a) costi di avvio;
- b) spese per l'acquisizione di servizi, limitatamente alle imprese a partecipazione giovanile o femminile.
- 3. Tra i costi di avvio di cui alla lettera a) del comma 2 sono compresi:

- a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione o al rilevamento dell'impresa;
- b) spese di affitto locali con contratto regolarmente registrato; ai contratti di affitto di cui alla presente lettera si applica quanto previsto dal punto 7 delle «norme di carattere generale» in tema di disposizioni antispeculative.;
- c) spese di energia, acqua, riscaldamento, rifiuti, connessione internet;
- d) spese condominiali, con riferimento alle voci di spesa di cui alla lettera c), nei limiti di importo risultanti dal riparto preventivo approvato;
- e) spese di acquisto e di affitto di beni mobili nuovi o usati, funzionali all'attività: arredi, macchinari, attrezzature e impianti produttivi, hardware, software, esclusi veicoli;
- f) canoni di leasing per beni mobili di cui alla lettera e);
- g) interessi e spese di gestione di finanziamenti bancari;
- h) spese di gestione del conto corrente dedicato, di cui al punto 5.5;
- i) imposte e tasse, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A);
- j) costo delle prestazioni del tutor, per un importo fino ad euro 1.500 per ciascuna domanda di contributo.
- 4. Le spese di acquisto di beni mobili usati devono essere documentate da regolare fattura. Le spese di affitto di beni mobili sono ammissibili soltanto quando l'affitto è accordato da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese per l'attività di commercio degli impianti o delle apparecchiature oggetto della richiesta di contributo.
- 5. Le spese per l'acquisizione di servizi di cui alla lettera b) del comma 2 sono relative all'acquisizione esterna delle seguenti consulenze:
- a) di prima assistenza, finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
- b) di pianificazione strategica, di progettazione di piani di marketing operativo e strategico, di progettazione di campagne pubblicitarie e di materiale promozionale, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- c) di progettazione della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
- d) di formazione imprenditoriale;
- e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività.
- 6. Come previsto dall'articolo 24 ter, comma 3 della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del presente punto deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza. I servizi di consulenza possono essere forniti da figure professionali dei Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) o degli Incubatori specialistici (H.U.B.) diverse dal tutor amministrativo di cui al punto 5.4.

3.2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

- 1. Non possono essere accolte domande di contributo la cui spesa ammissibile è inferiore ad euro 5.000.
 - 2. Il limite massimo di spesa ammissibile è pari ad euro 100.000.

4. IMPORTO E MISURA DEL CONTRIBUTO

- 1. Sui costi di avvio di cui al punto 3.1, comma 2, lett. a), il contributo è concesso in conto capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti a titolo di «de minimis» di cui al Reg. CE n.1407/2013.
- 2. Sulle spese di acquisizione di servizi di cui al punto 3.1., comma 2 lett b) il contributo è concesso secondo i seguenti regimi:
- ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), qualora le predette spese siano sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- ai sensi degli aiuti a titolo di «de minimis», qualora le predette spese siano sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
- 3. La misura di contributo è pari al 50% dei costi di avvio e delle spese di acquisizione di servizi.

5. PROCEDURE

5.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri sono presentate a Trentino Sviluppo S.p.a. tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 2. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri per ciascuna impresa. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca totale del contributo.
- 3. Successivamente alla presentazione della domanda non è consentita l'integrazione dell'importo indicato sulla domanda di contributo nonché, fino alla data di concessione, il subentro di un nuovo soggetto rispetto a quello richiedente.

5.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande. Trentino Sviluppo S.p.a. accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale e dai presenti criteri e verifica l'ammissibilità delle spese.

- 2. Ai fini della concessione degli aiuti Trentino Sviluppo S.p.a. Verifica, anche tramite supporti informatici, l'iscrizione dei richiedenti al Registro imprese presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 3. La concessione degli aiuti avviene nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria. Per concessione si intende l'atto di ammissione a contributo della domanda da parte di Trentino Sviluppo S.p.a..
- 4. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego dell'agevolazione. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dell'aiuto per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione, ma comunque entro i termini previsti nel presente comma, si rendano disponibili le risorse per la concessione è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.
- 5. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:
- a) l'acquisizione della documentazione integrativa prevista al punto 7.1, comma 2:
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni.
- 6. Trentino Sviluppo S.p.a. informa l'impresa richiedente in merito all'esito del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda, nei successivi 30 giorni dalla concessione, provvede ad erogare all'impresa, sul conto corrente dedicato di cui al successivo punto 5.4, la prima quota del contributo concesso, determinata secondo i fabbisogni di cassa, per anni solari, indicati in domanda. Le successive quote di contributo vengono erogate sul conto corrente dedicato entro il mese di gennaio. Tutte le quote di contributo sono erogate al netto della ritenuta d'acconto.
- 7. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e

RIFERIMENTO: 2015-D323-00060

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato per ottenere il contributo previsto dai presenti criteri.

5.3 MODIFICA DEI COSTI DI AVVIO E DELLE SPESE DI SERVIZI PREVISTE

- 1. Fatti salvi i regimi di intervento di cui al comma 2 del punto 4, in sede di utilizzo delle somme concesse sono ammesse variazioni compensative fra le voci di costo e di spesa di cui al punto 3.1.
- 2. Qualora la modifica riguardi il prestatore dei servizi di consulenza l'impresa beneficiaria attesterà quanto disposto dal comma 6 del punto 3.1.

5.4 TUTOR AMMINISTRATIVO

- 1. Nella domanda di contributo l'impresa richiedente individua il Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 24 terdecies della L.P. n. 6/1999 o l'Incubatore Specialistico (H.U.B.) ammesso a finanziamento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 di data 30 maggio 2013 che fornirà il servizio di tutoraggio. Il C.A.T. o l'H.U.B. individuerà il tutor amministrativo per la gestione del conto corrente dedicato, di cui al punto 5.5.. Ai fini dell'individuazione del C.A.T. o H.U.B. che fornirà il servizio di turoraggio e del tutor amministrativo valgono le disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale.
- 2. Il tutor potrà essere sostituito in qualsiasi momento, anche su richiesta del tutor medesimo.
- 3. Il tutor controlla la documentazione di spesa presentata dall'impresa, accertando la coerenza con il programma di spesa, la correttezza della documentazione stessa, definisce l'importo erogabile e rilascia un formale nulla osta alla banca per procedere al pagamento.
- 4. Il C.A.T. o l'H.U.B. è responsabile in solido con l'impresa per l'utilizzo del contributo concesso e accreditato in difformità alle disposizioni di cui al comma 3.
- 5. Il costo del servizio effettuato dal tutor potrà essere riconosciuto all'interno dei costi ammissibili di cui al punto 3.1, comma 3, lettera j).

5.5 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SOMME ACCREDITATE

1. Ai fini dell'utilizzo delle somme Trentino Sviluppo S.p.a. mette a disposizione dell'impresa beneficiaria il contributo concesso, secondo le modalità stabilite al punto 5.2, accreditando l'importo al netto della ritenuta

d'acconto su un conto corrente dedicato. Il conto corrente dedicato viene acceso per la gestione dei contributi presso sportelli bancari convenzionati con Trentino Sviluppo S.p.a. operanti in provincia di Trento e che saranno informati in merito alla procedura di pagamento di cui presente punto.

- 2. Il conto corrente dedicato deve essere utilizzato esclusivamente per contribuire alle spese ammissibili a finanziamento di cui al punto 3.1..
- 3. Il contributo concesso può essere utilizzato entro il termine di rendicontazione di cui al punto 5.6.
- 4. Di norma a cadenza bimestrale l'impresa beneficiaria presenta la documentazione di spesa al fine di utilizzare le somme messe a disposizione da Trentino Sviluppo S.p.a. L'impresa provvede a versare sul conto corrente dedicato l'importo pari al 50% del valore imponibile della spesa, più IVA e ritenuta d'acconto, al fine di consentire il pagamento totale della documentazione di spesa.
- 5. Le spese possono essere addebitate sul conto corrente dedicato esclusivamente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, previo nulla osta formale da parte del tutor. In caso di utenze per le quali è prevista la domiciliazione dei pagamenti, il nulla osta formale da parte del tutor è rilasciato una sola volta in sede di formalizzazione della domiciliazione stessa ovvero di primo pagamento di tali spese addebitato sul conto corrente dedicato.
- 6. Qualora la documentazione di spesa relativa a costi ammessi a contribuzione risulti già regolarmente pagata alla data di presentazione della domanda di contributo, secondo le modalità previste al comma 7, il contributo accreditato sul conto corrente dedicato può essere prelevato per l'importo corrispondente al contributo spettante sugli importi già pagati e accreditato sul conto corrente aziendale ordinario per il ristoro parziale del pagamento delle spese, previo nulla osta del tutor amministrativo di cui al comma 3 del punto 5.4.
- 7. Le spese ammesse a contributo dovranno essere pagate tramite bonifico bancario o Rid, da cui risultino numero e data del documento di spesa ovvero tramite F24. Il documento di spesa dovrà indicare in maniera inequivocabile la tipologia di spesa effettuata secondo le voci indicate al punto 3.1. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse, quali a titolo esemplificativo, carta di credito, contanti, assegni bancari e compensazioni di spesa.
- 8. In sede di utilizzo delle quote di contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione di documentazione riferibile alle spese ammissibili a finanziamento, ai sensi del punto 3.1, di importo pari al doppio del contributo concesso, oltre all'IVA e alla relativa ritenuta d'acconto.

5.6 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

- 1. Le spese ammissibili ad agevolazione di cui al punto 3.1 sono quelle sostenute non prima dei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda
- 2. Le spese di cui al punto 3.1 devono essere sostenute entro cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento dell'impresa. Ai fini del sostenimento della spesa si prende a riferimento la data dei documenti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1 del punto 7.2. Il pagamento di tali spese potrà avvenire anche oltre il quinquennio e comunque entro il termine di cui al successivo comma 3.
- 3. La documentazione di spesa di cui al comma 1 del punto 7.2 deve essere presentata secondo le modalità stabilite al punto 5.5 e comunque entro il termine ultimo di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa, di cui al comma 2.

6. OBBLIGHI, SANZIONI E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

- 1. Il soggetto richiedente deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, con particolare riferimento ai seguenti:
- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale;
- b) tempestiva comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.a. di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 2. Per beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve:
- a) utilizzare il contributo concesso nel rispetto dei presenti criteri;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni sui medesimi costi o sulle medesime spese ammesse. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.
- 3. Sulla base delle disposizioni stabilite dall'articolo 16, comma 2, della legge provinciale, la concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta per il periodo previsto al punto 3.1, comma 1, i seguenti obblighi:

- a) mantenere attiva l'impresa per un periodo di cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento della medesima;
- b) rispettare i rapporti di proprietà dell'impresa e di maggioranza negli organi di amministrazione in capo a giovani o donne che a norma del punto 2 hanno consentito l'accesso ai contributi previsti dai presenti criteri;
- c) il divieto di affittare l'azienda; nonché l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa situata in Provincia di Trento per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima fattura agevolata.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 3 devono essere rispettate anche nel caso di trasferimento totale o parziale dell'azienda, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria. I soggetti subentranti devono possedere gli stessi requisiti di accesso stabilito al punto 2 e sono tenuti a rispettare gli obblighi del precedente comma 3.
- 5. In caso di sospensione dell'attività, i termini di cui al comma 3 sono sospesi per un periodo massimo di 6 mesi, anche non continuativi.
- 6. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare fino alla data della concessione, come definita al punto 5.3, comma 3, gli eventuali contributi percepiti a titolo di «de minimis» successivamente alla data della domanda.
- 7. Entro sei mesi dal termine di intervento di cui al punto 3.1, comma 1 o, se precedente, dalla data in cui si è esaurito il contributo concesso, l'impresa comunica al soggetto istruttore l'entità del contributo utilizzato ai fini del controllo sul corretto utilizzo delle somme assegnate.
- 8. Qualora nel periodo di intervento previsto dal punto 3.1 il contributo non venga interamente utilizzato, l'impresa provvede a restituire la somma inutilizzata al soggetto istruttore nei 6 mesi successivi; qualora l'impresa non provveda, provvede il tutor autonomamente nel rispetto del termine semestrale assegnato. In tal caso il conto corrente dedicato potrà essere utilizzato direttamente dal tutor per la restituzione delle somme al soggetto istruttore.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

- 1. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, comma 1 derivi una violazione degli obblighi previsti dai successivi commi del medesimo punto o ne è reso impossibile il relativo accertamento, sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego delle agevolazioni di seguito specificati.
- 2. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, comma 3 le agevolazioni, rideterminate sulla base delle spese sostenute fino alla data di violazione

dell'obbligo, sono revocate in proporzione al numero di giorni intercorrenti tra la data del mancato rispetto e la scadenza del vincolo stabilito al comma 3 del medesimo punto. La data di mancato rispetto è costituita dal primo atto di violazione degli obblighi fissati o dalla data di effettuazione del controllo a cui il beneficiario non abbia dato corrispondenza.

- 3. Qualora il mancato rispetto degli obblighi sia dovuto al decesso del titolare dell'impresa o dei soci che detengono il controllo della società è disposta esclusivamente la revoca dei contributi non ancora erogati o utilizzati, con obbligo di restituzione, come disposto dal comma 8 del punto 6.1.
- 4. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati o utilizzati alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento, con obbligo di restituzione, come disposto dal comma 8 del punto 6.1.
- 5. Nel caso di mancato rispetto di altri obblighi previsti dal precedente punto 6.1. si applica la revoca totale o parziale.
- 6. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
- 7. Il contributo sul costo delle prestazioni del tutor previsto al punto 3.1, comma 3 lett. h) bis, è revocato in caso di revoca totale del contributo.
- 8. Se la revoca dell'aiuto comporta la restituzione di somme erogate in eccedenza le stesse sono maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale dalla data di erogazione delle singole quote da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. alla data di restituzione.
- 9. Se le condizioni di revoca previste dal presente punto sono accertate prima dell'assunzione del provvedimento di concessione è disposta, a seconda del caso, la non ammissibilità totale o parziale della domanda.

6.3 CONTROLLI

- 1. Il controllo sul rispetto degli obblighi è effettuato da Trentino Sviluppo S.p.a. la violazione degli obblighi è comunicata ad APIAE con contestuale proposta di revoca totale o parziale.
- 2. In presenza della violazione di un obbligo è data comunicazione al soggetto beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
- 3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro il termine fissato o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, Trentino

Sviluppo S.p.a. comunica la violazione degli obblighi ad APIAE con contestuale proposta di revoca totale o parziale per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 6.2, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 lettere e bis) della legge provinciale.

4. Le verifiche amministrative inerenti la regolarità della documentazione comprovante le spese sostenute dai soggetti beneficiari avvengono a campione da parte di Trentino Sviluppo S.p.a.; il campione delle spese oggetto di verifica sarà pari al 5% delle imprese beneficiarie dell'agevolazione.

6.4 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRENTINO SVILUPPO

- 1. Annualmente, entro il mese di febbraio, Trentino Sviluppo S.p.a. rendiconta ad APIAE gli interventi ed i nominativi dei tutor amministrativi individuati, secondo le disposizioni previste nella convenzione, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 della L.P. n. 6/99.
- 2. Con l'approvazione del rendiconto APIAE provvede rispettivamente alla concessione o al diniego dei contributi in via definitiva.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Alla domanda di cui al punto 5.1 è necessario allegare:
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2. nel caso di domande i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3. che l'impresa non ha percepito aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 - 4. gli aiuti a titolo di *de minimis*, ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
 - 5. che l'impresa non è in difficoltà secondo la normativa comunitaria (solo per l'impresa a partecipazione femminile o giovanile richiedente l'acquisizione di consulenze);
 - 6. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili.

- b) foglio notizie redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dai presenti criteri;
 - 2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 - 3. prospetto dei costi e delle spese sostenuti e/o programmati;
 - 4. attestazione della qualificazione in possesso al prestatore di servizio in relazione all'oggetto della consulenza.
- 2. Per indispensabili esigenze istruttorie Trentino sviluppo S.p.a. potrà richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda o della documentazione già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.
- 3. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al comma 1 o il mancato inoltro entro i termini previsti dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma 2 comporta, a seconda del caso, l'inammissibilità della spesa non documentata o dell'intera domanda.

7.2 DOCUMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

- 1. A comprova del corretto utilizzo del contributo messo a disposizione dell'impresa, deve essere conservata la corrispondente documentazione attestante le spese sostenute, costituita da:
- a) fatture, delle note spese o della documentazione equipollente;
- b) contratti di affitto di beni mobili di cui alla lettera d) del comma 3 del punto 3.1 e dei contratti di leasing di cui alla lettera f) del comma 3 del punto 3.1.;
- c) attestazioni della banca relativamente agli importi delle rate e degli interessi corrisposti sui finanziamenti bancari e sull'ammortamento, suddivisi per anno, nonché contratti di finanziamento.
- 2. Il pagamento delle spese è attestato dai mezzi di pagamento di cui al comma 7 del punto 5.5.
- 3. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente punto comporta la revoca del contributo sulla quota di spesa non adeguatamente documentata.

7.3 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

- 1. Qualora, dopo la concessione dell'aiuto, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:
- a) DOCUMENTAZIONE GENERALE
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà,
 resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante,
 attestante:
 - 1. che l'impresa subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
 - nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di subentro e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3. che l'impresa non ha percepito aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 - 4. che l'impresa non è in difficoltà secondo la normativa comunitaria (solo per l'impresa a partecipazione femminile o giovanile richiedente l'acquisizione di consulenze);
 - 5. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - l'individuazione dell'impresa, comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dai presenti criteri, alla data della domanda di subentro:
 - 2. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui ai presenti criteri;
 - 3. l'impegno del soggetto subentrante a continuare l'attività d'impresa e ad assumere gli obblighi relativi;
- b) Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa
 - domanda di subentro, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
 - copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione di impresa, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.
- 2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione delle agevolazioni concesse ma prima della scadenza di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista al comma 1, lettera b) è sostituita da

dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, Trentino Sviluppo S.p.a. ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca delle agevolazioni accordate per violazione degli obblighi previsti.

7.4 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

- 1. In sede di verifica della destinazione degli aiuti erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:
- a) l'esibizione di originali della documentazione presentata;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite dichiarazioni o autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante la regolare esecuzione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso degli aiuti e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione delle agevolazioni.